

## RIDUZIONI DI PREZZO

### RIDUZIONI DI PREZZO PER MANCATE FORNITURE/DIFETTO DI PRESTAZIONI/RIFIUTO DELLA FORNITURA

#### **Premessa**

Nel caso in cui le forniture, di cui all'**Annesso n. 01 - Lotto 1**, non soddisfino i requisiti contrattuali (i.e. difetto di prestazioni/mancate forniture), NAVARM si riserva la facoltà di effettuare riduzioni di prezzo ovvero, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare le forniture stessa, come di seguito specificato.

I criteri di riduzione di prezzo/rifiuto delle forniture, descritti nel presente Annesso, saranno applicati ai requisiti:

- vincolanti, definiti nell'ambito delle Specifiche Tecniche, in **Annesso n. 01**;
- opzionali, offerti in fase di Gara dall'Operatore Economico aggiudicatario e divenuti, all'atto della stipula del presente Contratto, requisiti vincolanti (cfr. criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV).

#### **1. Riduzione di prezzo per difetto di prestazioni riferite alle opzioni di cui alla matrice di premialità adottata in fase di Gara.**

Per ciascun battello facente parte dell'oggetto di fornitura, qualora nella Verifica di Conformità dedicata, uno o più requisiti opzionali previsti nella matrice di premialità, risultassero inferiori a quelli offerti in ambito della Gara, anche se superiori ai corrispondenti requisiti minimi previsti dalle Specifiche Tecniche, in **Annesso n. 01 - Lotto 1**, la Società soggiacerà alle seguenti trattenute cautelative, da riferire ai Sub-lotti/ordini all'interno dei quali sono inseriti i requisiti, trattenute che si tramuteranno in riduzioni di prezzo laddove i requisiti stessi non venissero assicurati entro i lavori di fine garanzia.

Per il computo delle trattenute/riduzioni di prezzo, si dovrà prendere a riferimento ogni singolo criterio di valutazione

offerto in sede di Gara, desunto dalla Matrice dei premianti, i cui requisiti sono risultati inferiori o non conseguiti.

La riduzione di prezzo verrà calcolata con la seguente formula:

Riduzione prezzo in Euro= Importo posto a base palese del battello in M€ \* k \*  $\sum(w_n * R_n)$  \*  $10^3$  . Con:

$W_n$  = Peso del criterio di valutazione attribuito al requisito premiante offerto e non conseguito.

$R_n$ = Coefficiente del criterio di valutazione offerto

k = 2 per  $10 \leq \sum(w_n * R_n) < 20$

k = 3 per  $20 \leq \sum(w_n * R_n) < 30$

k = 4 per  $30 \leq \sum(w_n * R_n) < 40$

k = 5 per  $40 \leq \sum(w_n * R_n) < 50$

k = 6 per  $50 \leq \sum(w_n * R_n) < 60$

k = 7 per  $60 \leq \sum(w_n * R_n) < 70$

k = 8 per  $70 \leq \sum(w_n * R_n) < 80$

k = 9 per  $80 \leq \sum(w_n * R_n) < 90$

k = 10 per  $90 \leq \sum(w_n * R_n) \leq 100$

*Ad esempio:*

$\sum(W_n * R_n) = w_1 * R_1 + w_2 * R_2 + w_3 * R_3 = 20 + 2,5 + 2,5 = 25$  punti

Pertanto il valore K corrispondere da assumere sarà:

K = 3 ( $20 \leq \sum(w_n * R_n) < 30$ )

e la riduzione prezzo per il battello (importo posto a base palese pari a 944 k€) sarà:

$0.944 \text{ M€} * k * \sum(w_n * R_n) * 10^3 = 0.944 \text{ M€} * 3 * 25 * 10^3 = 70.800 \text{ €}$

Tale riduzione di prezzo andrà a sommarsi a quelle indicate nei successivi paragrafi.

## **2. Riduzione di prezzo/rifiuto, di ciascun battello, per difetto di velocità massima alle condizioni di esercizio**

Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata, la velocità massima

continuativa (**V<sub>MAX</sub>**) risultasse inferiore a quella minima contrattualmente prevista alle previste condizioni (**V<sub>MAX</sub> non inferiore a 30 nodi - kn**), la Società soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo riferite al prezzo di ciascun battello.

Per **x-1 < V < x**:

- per il 1° e 2° decimo di nodo in meno: 50 x 10<sup>-3</sup> %;
- per il 3° e 4° decimo di nodo in meno: 100 x 10<sup>-3</sup> %;
- per il 5° e 6° decimo di nodo in meno: 250 x 10<sup>-3</sup> %;
- per il 7° e 8° decimo di nodo in meno: 500 x 10<sup>-3</sup> %;
- per il 9° e 10° decimo di nodo in meno: 1000 x 10<sup>-3</sup> %;

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità ottenuta risulterà inferiore di un nodo rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a 1900 x 10<sup>-3</sup> % del prezzo di ciascun battello.

Qualora il difetto di velocità superasse il nodo completo (**V<sub>MAX</sub> < x-1 nodi**), ciascun battello, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

### **3. Riduzione di prezzo/rifiuto, di ciascun battello, per difetto di velocità di crociera**

Qualora nella prova ufficiale a ciò dedicata, la velocità di crociera (**V<sub>croc</sub>**) risultasse inferiore a quella minima contrattualmente prevista alle previste condizioni (**V<sub>croc</sub> non inferiore a y nodi - kn**), la Società soggiacerà alle seguenti riduzioni di prezzo riferite al prezzo di ciascun battello

Per **y-1 < V < y**:

- per il 1° e 2° decimo di nodo in meno: 50 x 10<sup>-3</sup> %;
- per il 3° e 4° decimo di nodo in meno: 100 x 10<sup>-3</sup> %;

- per il 5° e 6° decimo di nodo in meno:  $200 \times 10^{-3} \%$ ;
- per il 7° e 8° decimo di nodo in meno:  $400 \times 10^{-3} \%$ ;
- per il 9° e 10° decimo di nodo in meno:  $900 \times 10^{-3} \%$ ;

Si precisa che le frazioni di decimo di nodo saranno arrotondate al decimo di nodo intero in più se maggiori di 0,5 o in meno se uguali o minori di 0,5.

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la velocità ottenuta risulterà inferiore di un nodo rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a  $1650 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascun battello.

Qualora il difetto di velocità superasse il nodo completo (**Vcroc < y-1 nodi**), ciascun battello, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

#### **4. Riduzione di prezzo/rifiuto, di ciascun battello, per difetto di autonomia**

Per ciascun battello, ove l'autonomia alle condizioni di prova indicate nelle Specifiche Tecniche, risultasse inferiore a quanto indicato, la Società sarà assoggettata ad una riduzione percentuale del prezzo del Sub-lotto come di seguito indicato:

- da 1 a 5 NM in meno:  $50 \times 10^{-3} \%$ ;
- da 6 a 10 NM in meno:  $100 \times 10^{-3} \%$ ;
- da 11 a 15 NM in meno:  $300 \times 10^{-3} \%$ ;
- da 16 a 20 NM in meno:  $500 \times 10^{-3} \%$ ;

Resta inteso che tali riduzioni di prezzo si sommeranno, cosicché se la riduzione per difetto di autonomia risulterà pari a 18 NM rispetto a quella contrattualmente prevista, la riduzione di prezzo ammonterà a  $950 \times 10^{-3} \%$  del prezzo di ciascun battello.

Per ciascun battello, qualora il difetto di autonomia superasse il valore di **20 NM**, la fornitura, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

#### **5. Riduzione di prezzo per ritardo di intervento tecnico dalla segnalazione di avaria**

Per ciascun richiesta di avaria, ove l'intervento tecnico avvenga:

- tra le 72 e le 96 ore dalla segnalazione di avaria, sarà applicata una riduzione del 3% dell'importo dell'intervento;
- dopo le 96 ore dalla segnalazione di avaria, sarà applicata una riduzione del 7% dell'importo dell'intervento.

**6. Riduzione di prezzo/rifiuto, per mancata risoluzione di "non conformità" di cui al punto 2.9.5 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico.**

Nel caso di mancata risoluzione delle "Non Conformità" di cui al punto 2.9.5 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico, verranno conteggiate le riduzioni di prezzo come di seguito indicato:

- "Non Conformità" Maggiori di cui punto 2.8.2 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico: 2 % per ogni "Non Conformità" fino ad un massimo di 5 "Non Conformità" Maggiori e quindi del 10%;
- "Non Conformità" Minori di cui punto 2.8.2 dell'Annesso 8 - Annesso Tecnico: 1 % per ogni "Non Conformità" fino ad un massimo di 10 "Non Conformità" Minori e quindi del 10%.

Qualora le "Non Conformità" Maggiori siano in numero maggiore a 5 o le "Non Conformità" Minori siano in numero maggiore a 10, la fornitura, a giudizio insindacabile dell'A.D., potrà essere rifiutata.

**7. Risoluzione del Contratto**

Nel caso in cui l'importo totale delle riduzioni di prezzo per difetto di prestazioni/mancate forniture superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto riportato nei paragrafi precedenti, l'A.D. in ottemperanza all'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023 potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il Contratto per grave inadempimento, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.